

gli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 02. (ex 20. 09.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Cermigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Aliquote delle imposte sostitutive relative ai redditi da capitale*). —

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20-bis, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 03. (ex 20. 029. e 20. 0115) Benvenuto, Agostini, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Fluvi, Cennamo, Pistone, Michele Ventura, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo*). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione

all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 04. (ex 20. 07. parte ammissibile) Cordini, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo). — 1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Emersione di attività detenute all'estero). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposte a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006, 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: « relativamente » a: « precedente ».

20. 05. (ex 20. 08.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Guersoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 36:

al comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 *con le seguenti:* A decorrere dall'anno 2005;

al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

20. 06. (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.488.

4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

ART. 20-ter. — 1. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2004. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti

di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997.

20. 07. (ex 20. 096.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio »;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: « incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « incrementati di un pari importo »;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Emersione di attività detenute all'estero*). — 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate

da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.

4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da: «relativamente» a: «precedente».

20. 08. (ex 20. 014.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*). — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;

b) alla lettera *b*) del comma 5, le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) *articolo 11-bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 09. (ex 20. 016. parte ammissibile) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zanella, Widmann, Montecucullo, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e i 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 01. (ex 20. 31.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Cusumano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo.

Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2005 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: « particolari » è soppressa e dopo la parola: « usuranti » sono inserite le seguenti: « e pesanti ».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6:

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno

per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

20. 010. (ex 20. 098.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 011. (ex 20. 017.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Zannella, Widmann, Montecucullo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, du-

rante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 012. (ex 20. 024. parte ammissibile) Cordonì, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cin-

quant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trat-

tamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno

pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.000;

2006: — 770.000;

2007: — 770.000.

20. 013. (ex *20. 036. e *20. 032.) Innocenti, Gasperoni, Trupia, Cordoni, Motta, Nigra, Guerzoni, Buffo, Sciacca, Diana, Agostini, Duilio, Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pistone, Boato.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi). — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre

forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, sono abrogati:

20. 014. (ex 20. 021.) Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecucollo, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori

subordinati discontinui). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture

ture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

20. 015. (ex 20. 022.) Delbono, Cordoni, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Zanella, Montecuollo, Guertzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il

trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 300.000;

2006: — 300.000;

2007: — 300.000.

20. 016. (ex 20. 064.) Buffo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 90 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi tre mesi e al cinquanta per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.587;
2006: — 770.587;
2007: — 770.587.

20. 017. (ex 20. 099.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica

inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.587;
2006: — 770.587;
2007: — 770.587.

*** 20. 018.** (ex *20. 025.) Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecucullo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). — 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 770.587;
2006: — 770.587;
2007: — 770.587.

* **20. 019.** (ex *20. 035.) Cordonì, Duilio, Rizzo, Pistone, Villetti, Intini, Buemi, Michele Ventura, Innocenti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Proroga trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché di misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 020. (ex 20. 042.) Molinari, Adduce, Burtone, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Proroga trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di conti-

nuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 021 (ex 20. 059. e 20. 091) Buffo, Cordoni, Delbono, Sgobio, Michele Ventura, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Lulli, Intini, Villetti, Buemi, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il

nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21 comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa odi costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17;

b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente.

15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a).

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.